

Belluno, 25 settembre 2018

IIS «Catullo»

via G. Garibaldi 10 Belluno

Seminario formativo sulle relazioni scuola-famiglia

"I minori a rischio: ruolo e responsabilità della scuola"

Avv. Federica Turlon

**Professore Incaricato per l'insegnamento di Diritto penale e Diritto pubblico e del Welfare
presso l'Università degli Studi di Padova**

federica.turlon@unipd.it/

federica.turlon@studiolegaleturlon.it

- ***Studio legale: Padova, Via Emanuele Filiberto 43, tel. e fax. 049654313
Roma, Via Alessandria 88, Via Alessandria 88, tel. e fax. 0644254637***

Art. 31 Costituzione

«la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»

Tale disposizione **obbliga** la Repubblica alla predisposizione di un sistema di tutela sociale a favore dei minorenni.

Di conseguenza l'assistenza sociale a favore dell'infanzia e alla gioventù corrisponde a un vero e proprio **diritto** costituzionalmente tutelato, rientrante tra i diritti fondamentali della persona di cui all'art. 2 Cost.

La tutela dei minori deve essere **globale** (deve rispondere a tutte le necessità di assistenza dei minori)
e **universale** (rivolta a tutti i minori, senza distinzione alcuna)

MINORI A RISCHIO

L'ordinamento prevede un sistema di intervento di rete di Servizi e Istituzioni allo scopo di realizzare l'obiettivo di «proteggere l'infanzia e la gioventù» fondato sulla cooperazione, nell'ambito delle rispettive autonomie, tra autorità amministrative e autorità giudiziarie (Procura Minorile, Procura Ordinaria, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare)

CHI SONO I «MINORI A RISCHIO»



Minori in situazioni di «disagio» riconducibili alla violazione di doveri o all'abuso dei poteri da parte dei genitori o a loro comportamenti omissivi (incapacità di prendere essi stessi le misure necessarie per affrontare il problema del figlio):

- Maltrattamenti o abusi intrafamiliari
- Gravi trascuratezze genitoriali
- Grave conflittualità genitoriale tale da provocare disagi evolutivi ai figli
-

Minori in situazioni di difficoltà anche non necessariamente riconducibile alla violazione di doveri o all'abuso dei poteri da parte dei genitori o a loro comportamenti omissivi. Vi rientrano:

- «disturbi» di vario genere (nell'apprendimento, nell'adattamento a scuola, nei rapporti con i coetanei e così enumerando);
- situazioni di grave pericolo per il minore, il cui comportamento lo porta a situazioni pregiudizievoli per la sua salute psicofisica (prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza, fughe da casa, ecc.);
- Minori che commettono reati (furti, rapine, violenze sessuali di gruppo) o comunque autori di comportamenti pre-devianti (teppismo, forme di bullismo o cyberbullismo).

Bullismo:

traduzione letterale della parola inglese *bullying*, comunemente utilizzata nella letteratura internazionale per qualificare un atteggiamento di prepotenza tra pari in un contesto di gruppo. In sostanza si tratta di una manifestazione di prevaricazione da parte di un soggetto (bambino, ragazzo preadolescente, adolescente) nei confronti di un altro, più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica e via dicendo) che, il più delle volte, si attua nell'ambito di rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo contesto relazionale (come nel caso di compagni di scuola, all'interno di amicizie di quartiere o fra membri della stessa squadra sportiva)

Cyberbullismo:

da intendersi come "qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (art. 1, comma 2°, Legge 29 maggio 2017, n. 71, in vigore dal 18 giugno 2017)



Fra soggetti minorenni, il fenomeno può attuarsi, sia attraverso comportamenti integranti fattispecie di reato (reati di diffamazione on line, stalking, molestie, sostituzione di persona, alterazione di sistemi informatici fino alla istigazione al suicidio o alla morte come conseguenza di altro delitto), sia attraverso forme di prevaricazione e di prepotenza gravi ma non tali da integrare illeciti penali (es. scherzi pesanti, prese in giro ...)

QUALI SONO GLI OSSERVATORI PRIVILEGIATI DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO DEI MINORENNI?

MINORE

Pediatra o medici del Reparto Pediatrico

L'Insegnante

I genitori o l'altro genitore di fronte a possibili condotte lesive perpetuate dall'altro

Forze dell'ordine : poliziotti, vigli, carabinieri

O Assistenti Sociali

a cui spesso si rivolgono anche i privati cittadini per segnalare situazioni critiche di cui sono venuti a conoscenza: (in un viale della città l'offerta di prostituzione comprende anche ragazzine troppo giovani; vicini di casa sentono grida e pianti infantili «dalla porta accanto»....)

E l'Autorità Giudiziaria?

Riceve una fotografia del disagio in via indiretta attraverso tali osservatori, salva l'ipotesi in cui nel corso di un procedimento penale o di separazione tra genitori, riveli essa stessa la problematicità comparsa in primo piano o nello sfondo di quel procedimento giudiziario.

Con quale prima Autorità Giudiziaria si interfacciano gli osservatori per segnalare le situazioni di disagio?

I diritti dei minori e degli incapaci hanno una forte valenza pubblicistica impressa dalla Costituzione (art. 31, 2° comma Cost.) e dalle norme convenzionali che giustifica i poteri attribuiti dalla legge agli uffici del P.M. a tutela degli incapaci.

Art. 73 Ordinamento Giudiziario:

il P.M. «veglia a tutela degli incapaci»

Quali sono le iniziative che possono/devono essere intraprese dagli insegnanti di fronte a casi di disagio di cui sono venuti a conoscenza?



Per rispondere al quesito è necessario:

- 1) Qualificare il ruolo che tali soggetti hanno in punto di protezione dell'infanzia e della gioventù;
- 2) Distinguere le situazioni di criticità di cui gli insegnanti sono venuti a conoscenza. In particolare, è necessario distinguere tra:

Situazioni che presentano risvolti penali in quanto configuranti ipotesi di reato procedibile d'ufficio

Situazioni conosciute che non richiamano una fattispecie di reato procedibile d'ufficio

LA SCUOLA

TITOLARE DI UN OBBLIGO DI COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO NELLA PROTEZIONE DEI SOGGETTI VULNERABILI EX ART. 31, comma 2°, Cost.

A. È un SERVIZIO ESSENZIALE NELLA PREVENZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL MALTRATTAMENTO E DELL'ABUSO ALL'INFANZIA

È l'ambiente esterno alla famiglia che consente meglio di osservare la condizione globale del bambino essendo l'unica istituzione da cui passano tutti bambini e nella quale vi rimangono per molte ore al giorno e per diversi anni.

Gli insegnanti possono conoscere i minori nella loro quotidianità ovvero nei loro comportamenti più differenziati e autentici (le diversità individuali, le difficoltà e le sofferenze, i problemi che magari fino ad allora erano rimasti circoscritti all'interno del nucleo familiare).



L'INSEGNANTE HA IL COMPITO DI FARSI TRAMITE E INTERPRETE DEI SEGNALI DI DISAGIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI che possono funzionare come campanelli d'allarme fatti suonare per tempo prima che la sofferenza diventi così grave da rendere ancora più complicata la tutela del minore.

L'intervento da parte della scuola per garantire la protezione del minore non può restare affidato alla sensibilità e alla buona volontà di alcuni insegnanti.

Non è neppure auspicabile che un singolo insegnante si faccia carico della situazione problematica del minore, senza quel confronto e quel sostegno che risultano necessari per una risposta di aiuto autentica.

Agendo singolarmente rischia di andare incontro ad oscillazioni tra slanci di onnipotenza e reazioni di delusioni, di impotenza e di indifferenza nei confronti dello stesso minore.

Tratto da Malizia Nicola, Abusi, Violenze, maltrattamenti a scuola. Quando i bambini subiscono in silenzio, Giapichelli Editore, 2016



L'insegnante può svolgere un ruolo particolarmente importante nell'intervento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del minore in difficoltà, **non basandosi quindi su una logica di autosufficienza ma su un atteggiamento di collaborazione/collegamento con la rete di operatori delle varie agenzie sociali ed educative**, capaci di svolgere in modo differenziato compiti di aiuto e protezione del minore a rischio.

Prevenzione primaria: si rivolge alla popolazione scolastica e compito dell'insegnante è creare un clima relazionale ed educativo all'interno del gruppo classe, che sia in grado di accogliere e di stimolare la messa in parola del disagio e l'elaborazione di alcuni problemi che interferiscono sullo sviluppo armonico dei minori;

Prevenzione secondaria: mira ad impedire che il disagio si trasformi in grave sofferenza e maltrattamento. L'insegnante potrà quindi individuare segnali sul piano fisico, psichico e comportamentali che potranno essere, qualora fosse possibile, adeguatamente comunicati alla famiglia;

Prevenzione terziaria: mira ad impedire la reiterazione di una violenza già avvenuta. L'insegnante può raccogliere importanti informazioni che potranno portare ad una rivelazione precoce e ad una segnalazione, oppure potranno essere utilizzate all'interno dell'intervento istituzionale della «rete» degli operatori responsabili del caso.

INSEGNANTE

B. nello svolgimento delle sue funzioni, riveste la qualifica di

pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.

È un dato più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che ha ricondotto a tale qualifica:

- il dirigente scolastico di istituti pubblici; tutti gli insegnanti di scuole statali;
- tutti i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento in istituti privati parificati o legalmente riconosciuti.

Quanto all'estensione di tale funzioni, si è precisato che il loro esercizio non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si amplia alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi, al fine di renderli edotti sull'andamento dell'iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia.

Tale obbligo pertanto non è limitato alle notizie di reato apprese durante lo svolgimento delle lezioni, ma si esplica anche nel corso di tutte le attività prodromiche e successive, nonché in ambienti diversi dal plesso scolastico, laddove vi sia connessione tra la notizia appresa e il ruolo rivestito (come nell'ipotesi in cui, al di fuori dell'orario di lavoro, l'insegnante viene avvicinato da una persona che gli riferisce che *una sua studentessa* è maltrattata dal contesto familiare di appartenenza).

L'insegnante in quanto Pubblico Ufficiale ha, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.



UN OBBLIGO DI DENUNCIARE PER ISCRITTO TUTTI I REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO, CONOSCIUTI NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI, ANCHE QUANDO NON SIA INDIVIDUATA LA PERSONA ALLA QUALE IL REATO È ATTRIBUITO

L'omissione di tale obbligo è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 361 c.p.

Articolo 361

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Ai fini di inquadrare le modalità di adempimento di tale obbligo, si procederà a specificare:

A. i casi in cui un reato è procedibile d'ufficio, con una breve rassegna delle fattispecie incriminatrici di possibile rilievo in cui l'ambiente scolastico può presentarsi come spazio elettivo di scoperta del disagio del minore legato alla commissione di tali illeciti a suo danno;

B. i caratteri della *notitia criminis* e i contenuti della denuncia;

C. le tempistiche e l'Autorità destinataria del deposito;

D l'adempimento dell'obbligo di denuncia da parte dell'insegnante e la problematica della delega a terzi dell'incombente;

E. la testimonianza dell'insegnante nel corso del processo penale.



Cautela fondamentale: NON INFORMARE I GENITORI DEI SOSPETTI E DELLE INIZIATIVE CHE SI STANNO ASSUMENDO. Un avvertimento di questo tipo infatti potrebbe incidere sul buon esito delle indagini oltre a poter determinare nuovi maltrattamenti per ritorsione o pressioni sulla giovane vittima per indurla alla ritrattazione.

A. Ai sensi delle leggi vigenti si distinguono:

1. REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE

- il legislatore ha inteso subordinare l'avvio, lo sviluppo e la conclusione dell'iter procedimentale alla proposizione da parte della persona offesa – o di altro soggetto a ciò legittimato ex art. 120 e 121 c.p. – di una querela (art. 336 c.p.p.).
- L'Autorità Giudiziaria procede solo su espressa richiesta di punizione del reo da parte della vittima (per il minore inferiore ai 14 anni il diritto di querela è esercitato dal genitore/tutore; il minore ultraquattordicenne può esercitare il diritto di querela e, in sua vece, lo può fare il genitore/tutore, nonostante la contraria volontà del minore). il combinato disposto di cui agli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p.: in caso di conflitto d'interessi con l'esercente la responsabilità o laddove non vi è chi abbia la rappresentanza del minore di quattordici anni, la querela può essere proposta da un curatore speciale, nominato dal giudice delle indagini preliminari su istanza del pubblico ministero o degli stessi servizi che hanno per scopo «la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
- Trattasi di una dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale – si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Tale dichiarazione – del tutto facoltativa - è proposta al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di polizia giudiziaria che ha l'obbligo di trasmetterla all'Ufficio del Pubblico Ministero.

2. REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

- Sono invece reati procedibili d'ufficio tutti quegli illeciti per i quali l'azione penale viene avviata solo sulla base della mera acquisizione da parte del P.M. della notizia criminis, senza la formale richiesta di punizione proveniente dalla persona offesa. La scelta in merito alla procedibilità a querela o d'ufficio è riservata al legislatore che, nell'operare le sue scelte punitive, individua anche gli atti (c.d. condizioni di procedibilità) ai quali eventualmente subordinare l'esercizio dell'azione penale.
- Ad oggi vige la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50, comma 2, c.p.p.) e i reati sottoposti a condizione di procedibilità sono solo quelli espressamente previsti dalla legge.



- La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante (art. 2043 cod. civ.) anche in caso di archiviazione del procedimento penale o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del **delitto di calunnia**. L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato (ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario il dolo generico cioè la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Con la conseguenza di escludere il dolo nel caso di denuncia di una persona con il dubbio circa la commissione del fatto – reato o di errore circa la responsabilità penale dell'incolpato).

Obbligo di denuncia per i reati procedibili d'ufficio



Nell'ambito dei reati procedibili d'ufficio, per il tema che ci occupa interessano particolarmente:

- A. **Abuso dei mezzi di correzione e disciplina** (571 c.p.); **Maltrattamenti** (570 c.p.); **Prostituzione minorile** (art. 600 bis c.p.); **Pornografia minorile** (art. 600 ter c.p.); **Violenza sessuale** (609 bis c.p.) **anche di gruppo** (art. 609 *quater* c.p.), **Atti sessuali con minorenne** (609 *quater* c.p.);
- B. **Nell'ambito della criminalità minorile**, anche tornando al tema del bullismo e del syberbullismo: **Stalking** (612 bis c.p. in quanto per questo reato si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio); **molestie** ex art. 660 c.p., **pornografia minorile** (con particolare riferimento all'art. 600 ter, comma 4°, c.p.) fino ad arrivare a casi più gravi di **istigazione al suicidio** e di **morte come conseguenza di altro delitto**.



Analisi di alcune fattispecie di reato con indicazione della procedibilità d'ufficio o a querela



ART. 571 c.p.

Procedibile
d'ufficio

- Abuso dei mezzi di correzione e disciplina-

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Possibile l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p.

ESEMPIO:

“Costituisce abuso punibile a norma dell'art 571 c.p. anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (confermata la condanna nei confronti di un insegnante per il reato di abuso dei mezzi di correzione, atteso che la donna aveva costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente") (Cass. Penale Sez. VI n. 34492/2012).

“In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 c.p., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intemperatività della sua applicazione sia in ragione dell'eccesso nella misura. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato "de quo" nella condotta di un genitore che, essendosi la figlia minore rifiutata di farsi tagliare i capelli, l'aveva sottoposta al taglio forzoso dei capelli, lasciandole segni di percosse alle gambe e ferite sul cuoio capelluto, provocate verosimilmente dal taglio indiscriminato di capelli con forbici da cucina), (Cass. penale Sez. VI n. 11251/2010)”.

ART. 572 c.p.

Procedibile
d'ufficio

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi-

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta** una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ex art. 380 c.p.p. e l'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p.

REATO ABITUALE: è necessario che il comportamento criminoso venga prodotto dalla reiterazione (da parte del reo) nel tempo, di più condotte;

REATO PROPRIO: può essere commesso solo da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia o una posizione di "autorità";

CONDOTTA LIBERA: consiste in un qualsiasi comportamento finalizzato a maltrattare, a provocare cioè nel soggetto passivo una sofferenza fisica o morale, con effetti di prostrazione e avvilitamento.

ART. 572 c.p.

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi-

MALTRATTAMENTI e MODELLI CULTURALI FAMILIARI

Attenzione: deve esserci uno stato di vessazione e sopraffazione fisica e morale (sofferenza del soggetto passivo)

Irrilevanza dei diversi modelli culturali, vi sarebbe altrimenti un contrasto con l' art. 2 Cost. in rapporto con art. 29 e 31 Cost.

ESEMPIO :

Integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. l'impiego abituale di figli minori nell'accattonaggio, dovendosi equiparare tale comportamento ad un ipotesi di maltrattamenti intesa come aggressione al bene della dignità delle persone. (Pret. Torino 4 nov. 1991)

In questa sentenza il giudice, al fine di valutare la configurabilità del dolo di maltrattamenti in capo agli imputati – probabilmente non consapevoli del disvalore sociale della loro condotta, in quanto appartenenti ad una minoranza etnica nella cui cultura l'impiego di minori nell'accattonaggio non è contrario ai valori del gruppo, ma appartiene al novero delle tradizioni più risalenti- concludeva affermando che “affinchè non vi sia intolleranza o sopraffazione, il criterio della maggioranza deve risultare positivizzato nella Costituzione, (...) d'altra parte il gruppo minoritario non può pretendere che la sua cultura sia globalmente accolta dalla società di arrivo, senza le dovute distinzioni effettuate alla stregua, ancora una volta, della Costituzione”.

Il Tribunale di Torino in data 28 maggio 2000, ha ritenuto configurabile il delitto di maltrattamenti a carico dei genitori adottivi cinesi che avevano indotto la figlia minore di quattordici anni a prestare a loro favore attività lavorativa presso un laboratorio (privo di riscaldamento) di un connazionale, con una media di lavoro oraria superiore alle otto ore.

ART. 600 bis c.p.

- Prostituzione minorile -



Prostituzione minorile:

(Art. 19, comma 2° Convenzione di Lanzarote (25.10.2007); Art. 2 comma 2° Direttiva 2011/93/UE)

attività di utilizzo di un minore per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo sono date o promesse come pagamento.

A prescindere dal fatto che tale pagamento sia fatto al minore o ad una persona terza.

Cassazione 6.6.2013, n. 37815: é irrilevante il consenso del minore che può essere, peraltro, non genuino ma frutto dell'opera di convincimento posta in essere dall'adulto, così come è irrilevante se l'atto è unico o plurimo.

ART. 600 bis I comma c.p.

- Prostituzione minorile -

Procedibilità
d'ufficio

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

- **Reclutamento** : l'agente si attiva al fine di collocare la vittima nella disponibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dalle attività di meretricio.

- **Induzione** : l'agente svolge al fine di far prostituire, opera di persuasione o rafforzamento di un iniziale proposito.

-Condotte di chi favorisce – sfrutta ovvero

- Gestisce
- Organizza
- Controlla

ART. 600 bis II comma c.p.

- Prostituzione minorile -

Procedibilità d'ufficio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Punibilità del cliente del soggetto minorenne (tra i 14 e i 18 anni) che si prostituisce

- a) Anticipazione della tutela: c'è reato anche se il pagamento o altra utilità sono solo promesse (anche se poi non conseguiti).
- b) Rilevanza penale del compimento di ATTI SESSUALI forniti anche in cambio della sola promessa del corrispettivo o di altra utilità (non necessariamente deve avere natura economica!)

ART. 600 ter c.p.

- Pornografia minorile -


Procedibilità
d'ufficio

Definizione di pornografia minorile:

(Art. 600 ter, 7° comma, c.p.)

- rappresentazione, con qualsunque mezzo, di un minore di 18 anni coinvolto in attività sessuali, siano esse:

- esplicite;
- reali;
- simulate.



- qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di 18 anni **per scopi sessuali**;

In entrambi i casi è necessaria la **finalità sessuale**, ossia le immagini devono concretizzarsi in manifestazioni o sollecitazioni dell'istinto sessuale dei produttori o dei fruitori

L'art. 600 ter c.p. intende fissare per i minori una tutela anticipata della loro libertà sessuale, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, la "utilizzazione" dei minori stessi nella produzione di materiale pornografico, ma anche la mera induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche; infatti, **non assume alcun rilievo scriminante l'eventuale consenso del minore al fatto**, considerando che esso provrebbe da persona immatura e che non ha la disponibilità di diritti inalienabili quali la libertà psicofisica. (Cass. 16.4.2013, n. 39872)

ART. 600 ter I comma c.p.

- Pornografia minorile -

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Reclutamento : l'agente si attiva al fine di collocare la vittima nella disponibilità del soggetto

Induzione : l'agente svolge opera di persuasione o rafforzamento di un iniziale proposito.

Esibizioni: non rivolte ad un pubblico indistinto ma ad un soggetto determinato.

Spettacoli: sono le esibizioni che avvengono in pubblico

Sfruttare i minori significa utilizzarli a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), impiegandoli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sé, offendendo la loro personalità, soprattutto sotto l'aspetto sessuale.

Produce: è punito chi sfrutta un minore per produrre materiale pornografico, anche senza scopo di lucro, solo quando sussiste il concreto pericolo di una successiva diffusione all'esterno.

ART. 600 ter Il comma c.p.

- Pornografia minorile -

Alla stessa pena (reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000) soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Il° co. : il **commercio** di materiale pornografico inerente i minori richiede la predisposizione di un'attività di impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di un offerta del prodotto destinata a durare nel tempo.

ART. 600 ter III comma c.p.

- Pornografia minorile -

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

È necessaria la concreta possibilità di diffusione del materiale pornografico. In particolare occorre che l'agente ponga in essere le condizioni che consentano la propagazione del **materiale interessando un numero indeterminato di persone**

Connessione aperta

Indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, sono sanzionate, le pure azioni, di per sé degradanti, pericolose per la successiva eventuale diffusione che il materiale prodotto o raccolto può avere. Ricomprendendo anche le azioni compiute da minori e tra minori.

Esempio: inserimento nella rete internet mediante il modello di comunicazione peer to peer (tipo di tecnologia di rete) di filmati aventi ad oggetto esibizioni pornografiche di minori di anni 18 (Cass. Sez. III 06/23164).

ART. 600 ter IV comma c.p.

- Pornografia minorile -

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, **offre o cede** ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*



Cessione: invio di materiale pornografico ad una persona determinata

Connessione chiusa



Esempio: quando il soggetto invii delle foto ad una persona determinata allegandole ad un messaggio di posta elettronica, sicchè solo questa abbia la possibilità di prelevarle
(Cass. Sez. 3 sent. 5397 del 3 dicembre 2001)

ART. 600 quater1 c.p.

- Pornografia virtuale-

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.


Immagini virtuali: realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sono tipologie di immagini idonee a rappresentare realisticamente atti sessuali intercorrenti tra un minore e un adulto, con esclusione del materiale pedopornografico non suscettibile di essere confuso con una rappresentazioni verisimile in quanto inidoneo a porre in pericolo il bene protetto ovvero lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale delle persone fisiche minorenni (Trib. Milano, sez. X, 11 novembre 2010)

ART. 609 bis c.p.

- Violenza sessuale-

Procedibile a querela di parte, irrevocabile (art. 336 c.p.p.; art. 609 septies c.p.c).
Procedibile d'ufficio se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 609 septies, IV comma c.p. (cfr. slide 26).



ATTO SESSUALE:

OGNI MANIFESTAZIONE DELL'ISTINTO SESSUALE ESPRESSA IN TUTTE LE FORME IN CUI PUO' ESTRINSECARSI LA LIBIDINE

Oggetto della tutela: la LIBERTA' SESSUALE DELL'INDIVIDUO quale diritto fondamentale della persona umana, che si traduce:

-In positivo: nel diritto di ciascuno ad esplicitare liberamente le proprie personali inclinazioni sessuali;

-In negativo: nel DIRITTO DI IMPEDIRE che il proprio corpo possa essere, senza previo consenso, strumentalizzato da altri ai fini del soddisfacimento erotico.

ART. 609 bis I comma c.p.

- Violenza sessuale-

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Costringe: taluno a compiere o a subire atti sessuali

c.d. VIOLENZA SESSUALE PER COSTRIZIONE

VIOLENZA: vis absoluta: impiego di forza o energia fisica.

MINACCIA: violenza morale cioè il proposito di cagionare un danno o determinare una situazione di pericolo.

AUTORITA': ricomprende tutti coloro che si trovano in uno stato di soggezione nei confronti di un autorità (posizione di superiorità o preminenza).

ABUSO: tutti i comportamenti che si concretizzano in un uso derivato o distorto della posizione di autorità.

Punito anche il genitore non protettivo: Il genitore esercente la potestà sul figlio minore vittima di abusi sessuali commessi dal coniuge risponde del reato se, venuto a conoscenza di detti abusi, ove omette un intervento diretto a impedire l'evento. (Nella specie, relativa ad abusi sessuali commessi dal padre ai danni della figlia minore e personalmente constatati dalla madre, la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligo di intervento imponeva a quest'ultima di denunciare il marito).

ART. 609 bis Il comma c.p.

- Violenza sessuale-

- *Alla stessa pena soggiace chi **induce** taluno a compiere o subire atti sessuali:*
 - 1) *abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto* (Es. eroinomane in crisi di astinenza indotta al coito con la promessa di una dose di droga) ;
 - 2) *traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona* (Es. falsa attribuzione di una qualifica professionale. Cass. Sez. III n. 20578 del 2010).
- *Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.*

ABUSO delle condizioni di
INFERIORITA' FISICA, PSICHICA o
INGANNO MEDIANTE SOSTITUZIONE
DI PERSONA.

↑
approfittamento delle
CONDIZIONI del
SOGGETTO PASSIVO

c.d. VIOLENZA SESSUALE PER INDUZIONE

ART. 609 ter c.p.

- Circostanze aggravanti-

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo [609 bis](#) sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;*
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;*
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*
 - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.*
 - 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;*
 - 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;*
 - 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;*
 - 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
 - 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*
- La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.*

ART. 609 quater c.p.

- Atti sessuali con minorenne

Procedibile a querela di parte, irrevocabile .
Procedibile d'ufficio se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 609 septies, IV comma c.p..

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.*

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale



1. Soggetto passivo minore di 14 anni;
2. Soggetto passivo di età compresa tra i 14 e i 16 anni;
3. Soggetto passivo minore che ha compiuto i 16 anni ma non ha ancora compiuto i 18 anni;
4. Soggetto passivo minore che ha compiuto i 13 anni.

ESEMPIO :

Non è configurabile il reato di tentata violenza sessuale aggravata (art. 56, 609 bis e 609 ter c.p.) ma, semmai, quello di tentati atti sessuali con minorenne (art. 56 e 609 quater c.p.), nel caso di un insegnante il quale si limiti ad inviare messaggi a contenuto erotico, ma non connotati da violenza o minaccia, ad una sua allieva infraquattordicenne (Cass. Penale Sez. III n. 12987/2008).

ART. 609 quater, I e II comma c.p.

- Atti sessuali con minorenni -

1. Soggetto passivo MINORE DI ANNI 14: il minore di 14 anni si presume incapace di esprimere un consenso all'atto sessuale, sul presupposto di una non sufficiente maturazione della propria sfera di autodeterminazione.
2. Soggetto passivo di età compresa tra i 14 e i 16 ANNI: il consenso al compimento di atti sessuali è **valido se prestato nei confronti di soggetti terzi** ma **non** è valido (e quindi c'è reato) se prestato nei confronti di:
 - ascendente;
 - genitore anche adottivo o il di lui convivente;
 - tutore;
 - altra persona che per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, il minore sia affidato;
 - o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.
3. Soggetto passivo minore che ha compiuto i 16 ANNI ma non ha ancora compiuto i 18 ANNI: il consenso al compimento di atti sessuali è valido se prestato nei confronti di soggetti terzi ma non è valido (e quindi c'è reato) se prestato nei confronti di:
 - ascendente;
 - genitore anche adottivo o il di lui convivente;
 - tutore;
 - altra persona che per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, il minore sia affidato;
 - o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

Quando il fatto è stato commesso da tali soggetti abusando dei poteri connessi alla loro posizione

ART. 609 quater III comma c.p.

- Atti sessuali con minorenni-

4. Soggetto passivo minore che ha compiuto 13 ANNI: caso della sessualità tra minori



Non è punibile il minorenni, soggetto attivo, la cui età non sia superiore di 3 anni, rispetto a quella del soggetto passivo.

Non può negarsi la possibilità della sussistenza del reato contestato art. 600 quater (anche per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l'agente, ben potendo l'autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sè stessa da parte della vittima (Cass. 19/4/2011, n. 20521)''

ART. 609 septies c.p.

“I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; (¹)


2; (²)

3) se il fatto è commesso se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;


4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.”

Violazione sessuale



Atti sessuali con minori



Procedibilità d'ufficio

Da 10 a 14 anni:

Procedibilità d'ufficio se il reato è commesso da:

- ascendente;
- genitore anche adottivo o il di lui convivente;
- tutore;
- altra persona che per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, il minore sia affidato;
- o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

→ Procedibilità a querela se il reato è commesso da un soggetto terzo (diverso da quelli sopra indicati)

Da 14 a 18 anni

Procedibilità d'ufficio se il reato è commesso da:

- ascendente;
- genitore anche adottivo o il di lui convivente;
- tutore;
- altra persona che per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, il minore sia affidato;
- o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

N.B.: possibilità per i servizi degli enti locali di formulare istanza (direttamente o attraverso il p.m. procura ordinaria al G.I.P.) per la nomina di un curatore speciale al fine di proporre la querela (art. 338 c.p.p.)

ART. 609 octies c.p.

- Violenza sessuale di gruppo-

Procedibilità
d'ufficio

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

ESEMPIO:

“Risponde del reato di cui all'art. 609 octies (violenza sessuale di gruppo) anche il minore che, pur non avendo partecipato attivamente alla violenza, ha ripreso la scena con il telefonino. Per la sussistenza del reato di stupro di gruppo è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun partecipante ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. Perché sussista il presupposto soggettivo di colpevolezza del reato basta che il singolo realizzi anche solo una frazione dello stupro” (Cass. Penale Sez. III 11560/2010).

ART. 612 bis c.p.

- Atti persecutori-

(c.d. Stalking)

Procedibile d'ufficio
se commesso nei cfr.
di minore o persona
con disabilità o se il
fatto è connesso con
altro delitto
procedibile d'ufficio

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, **con condotte reiterate**, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

***La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore**, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.*

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ex art. 380 c.p.p.


Lo stalking **ha carattere abituale** e l'evento di danno deve rinvenirsi in una modifica delle abitudini della vittima e in uno stato d'ansia, grave e perdurante, ingenerato nella medesima. (Cass. Penale Sez. V n. 8744/2018).

È configurabile il reato di stalking in caso di bullismo. la Cassazione che per la prima volta applica l'art. 612 bis c.p. in ambito scolastico confermando le condanne inflitte a quattro ragazzi che, all'epoca dei fatti minorenni studenti di un istituto tecnico, avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte. Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che non si erano accorti di nulla (Cass.pen., sez. V, 27/04/2017, n. 28623, in Guida al diritto 2017, 27, 49).

Integra il reato di cui all'art. 612 bis c.p. la condotta dell'imputata la quale, **con condotte reiterate, molestava la figlia minore**, ingenerando in lei un fondato timore per l'incolumità propria e, comunque, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita; condotte consistite, in particolare, nel contravvenire pressoché quotidianamente al divieto di prendere contatti con la figlia minore imposto dal Tribunale per i minorenni, telefonandole continuamente presso l'abitazione o comunque alle utenze del padre e dei nonni per parlarle, **raggiungendola reiteratamente presso i luoghi dalla medesima frequentati (istituti scolastici, luoghi di svago, abitazione, eccetera) ed appostandosi nelle immediate vicinanze degli stessi (ovvero entrandovi all'interno o comunque suonando ripetutamente il campanello per cercare di entrare)**, pedinandola nei suoi spostamenti e, poi, cercando ogni volta di avvicinarla e di prendere contatti con lei (Cassazione penale, sez. V, 10/04/2015, n. 42566).

ART. 582 e 583 c.p.

- Lesione personale -



QUANDO SUSSISTE NOTIZIA DI REATO?

Notitia criminis non è qualsiasi voce incontrollata. Tra mero sospetto e notizia attendibile di reato ne corre. La legge vuole con queste norme sostenere l'operatività della giustizia, non esporre la giustizia a una pioggia di denunce improprie. A questa stregua «notizia di reato» è una informazione seria per contenuto e fonte di provenienza. Da trasmettere «senza ritardo» per evitare inquinamento delle prove, manipolazione di persona, e dello stato dei luoghi e riservare subito le indagini alla polizia giudiziaria. Ma si hanno situazioni, soprattutto in materia di «abuso all'infanzia» (allorchè sia dubbia la configurabilità del reato, in particolare di quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi) nelle quali il dovere di non turbare direttamente o indirettamente il minore giustifica una speciale prudenza, **fino a consigliare un minimo di riscontri prima di dare la notizia all'autorità inquirente.**



N.B. l'obbligo scatta anche quando non sia individuabile il soggetto a cui il reato sarebbe attribuito.

E NEL CASO DI DUBBIO, LA NOTIZIA CRIMINIS È RICONDUCIBILE AD UN REATO PROCEDIBILE A QUERELA DI PARTE O D'UFFICIO?

La Corte di Cassazione ha affermato che non compete al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio la valutazione in ordine alla procedibilità. Pertanto, nel dubbio, è preferibile presentare la denuncia, lasciando al magistrato il compito di verificare se sussistono i presupposti per procedere oppure no. Si è già precisato che la denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti conosciuti e nessuna attività di indagine o di approfondimento deve essere compiuta prima di informare l'autorità giudiziaria ma neanche dopo, ovviamente, essendo tale compito rimesso esclusivamente alla competenza di quest'ultima.

B. CONTENUTO E TEMPISTICA:

La denuncia, ex artt. 331 e 332 c.p.p., deve essere fatta:

- per iscritto, con l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia e le fonti di prova note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è attribuito;
- presentata o trasmessa **senza ritardo** al pubblico ministero od ad un ufficiale di polizia giudiziaria;

Cosa significa «senza ritardo»?

Lo si desume dal confronto con l'art. 334 c.p.p. contenente l'obbligo di referto, che impone al sanitario di adempiere «entro 48 ore» o se vi è pericolo di RITARDO «immediatamente».

Ciò fa intendere che il «senza ritardo» è un PRECETTO PIÙ PERMISSIVO DEL TERMINE DI 48 ORE e quindi adempimento in pratica accettabile entro il termine approssimativo di 5 giorni.

In materia di abuso all'infanzia sia i dati comunicativi (le dichiarazioni del minore non appaiono quasi mai complete ed è comunque raro che venga fornita in un solo momento l'intera rappresentazione dei fatti) che il linguaggio non verbale (gesti, posizioni, sguardi) non sono pressoché mai integralmente probanti oltre il ragionevole dubbio la *notitia criminis*.



Non è tuttavia in alcun modo richiesto che l'insegnante, all'atto della denuncia, fornisca la prova certa della verifica dei fatti rilevati

L'insegnante ha solo l'obbligo di riferire il fatto appreso qualora sia riconducibile ad una fattispecie illecita procedibile d'ufficio, nella sua oggettività (data e luogo del commesso reato, condotta e mezzi usati, quale base conoscitiva oggettiva da offrire all'Autorità scevra da giudizi di valore del docente), all'esito della propria diretta osservazione o riferito da altre persone.

L'insegnante, quindi, non può sottrarsi a tale obbligo utilizzando a propria scusa l'assenza di completi riscontri, a pena di depotenziare la tutela rafforzata del minore attraverso l'attivazione della rete istituzionale a sua protezione a cui indubbiamente concorre il disposto dell'art. 361 c.p. Inoltre,



L'insegnante non deve svolgere alcuna autonoma attività di indagine prima di formulare la denuncia in quanto:

- non lo prevede la fattispecie incriminatrice contemplante l'obbligo di denuncia che richiede in capo all'insegnante solo l'obbligo di riferire il fatto appreso, nella sua oggettività, all'esito della propria diretta osservazione o riferito da altre persone;
- i giudizi di valore complementari al "fatto tipico" (cioè antiggiuridicità e dolo) competono in via esclusiva all'autorità giudiziaria;
- **l'iniziativa investigativa dell'insegnante, eventualmente svolta attraverso la formulazione di una serie di domande al minore – o financo ai familiari – ad ottenere la prova del maltrattamento o abuso patito, aumenta il rischio di inquinamento probatorio con gravi ricadute in sede giudiziale in punto di corretta comprensione di quanto accaduto e di conseguenziale andamento e conclusione del processo.**

L'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da minori – sulle quali per lo più sono fondati i processi relativi a presunti maltrattamenti o abusi a loro danno (c.d. prova dichiarativa debole) - può infatti essere inficiata da suggestioni eteroindotte, quali quelle – sia pure involontariamente – provocate dai quesiti inducenti posti dal docente che portano il bambino a conformarsi alle aspettative del suo interlocutore, specie se consideriamo il particolare ruolo rivestito da quest'ultimo .



Il monito codicistico rivolto anche all'insegnante è dunque quello, da un lato, di evitare un iperattivismo non richiesto nella raccolta extragiudiziale della prova prima di sporgere denuncia, dall'altro, di comunicare all'autorità inquirente una notizia di reato seria per contenuto e fonte di provenienza non prestandosi a riferire fatti originati da voci incontrollate del pubblico prive di un minimo riscontro.

C. A chi si presenta?

❖ **Se l'autore del reato è persona maggiore d'età**

- ad un ufficiale della Polizia di Stato o ai Carabinieri (quali referenti più comuni per il tema che ci occupa);
- alla Procura presso il Tribunale Ordinario

❖ **Se l'autore del reato è persona minore d'età**

- ad un ufficiale della Polizia di Stato o ai Carabinieri (quali referenti più comuni per il tema che ci occupa);
- alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Ad essi l'insegnante potrà rivolgersi personalmente con la denuncia scritta già predisposta ai fini del deposito o per redigere e firmare l'atto con l'ausilio della polizia giudiziaria presso i relativi uffici dislocati sul territorio.

In caso di dubbio da parte dell'insegnante in merito all'età del soggetto al quale il fatto è attribuito, si consiglia di far pervenire la denuncia ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Il dirigente dell'ufficio avrà infatti poi l'obbligo di trasmetterla al Pubblico Ministero competente ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

D. L'adempimento dell'obbligo di denuncia da parte dell'insegnante e la problematica della delega a terzi dell'incombente.

L'insegnante prima di redigere la denuncia può consultarsi con agenzie e istituzioni esterne al mondo scolastico (servizi sociali, forze di polizia) ma poi

L' OBBLIGO DI DENUNCIA È UN OBBLIGO PERSONALE IN CAPO A COLUI CHE HA DIRETTAMENTE APPRESO LA NOTIZIA DI REATO



Pertanto, non è esonerato da responsabilità penale l'insegnante che comunichi (a voce o per iscritto) il fatto di cui è venuto a conoscenza al dirigente scolastico o ai servizi istituzionalmente preposti alla tutela dell'infanzia (come il Servizio Sociale territoriale) o alle autorità di polizia.

L'obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto il fine dell'art. 361 c.p. è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell'autorità giudiziaria, “scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio potessero impunemente fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza all'obbligo della denuncia” (Cass. pen., sez. VI, 26.01.1994, n. 902) tant'è che il comma 3° dell'art. 331 c.p.p. stabilisce che se più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, è consentita la redazione di un unico atto, ma occorre la sottoscrizione di tutti.

L'emersione nella prassi di fenomeni di divulgazione “a catena” della *notitia criminis* tra soggetti qualificati (dall'insegnante a dirigente scolastico e da quest'ultimo alle Forze di Polizia o ai Servizi sociali territoriali), sintomatica di un, sia pure involontario, passaggio di responsabilità, non può dunque essere avallata.

2.5. La testimonianza dell'insegnante nel corso del processo penale

L'insegnante riveste un'importanza fondamentale nella repressione dei reati lesivi della sfera fisio-psichica dei soggetti minori. Egli, infatti, può essere il destinatario del primo svelamento dell'abuso o del maltrattamento, palesandosi come fonte privilegiata di conoscenza per l'autorità giudiziaria del contesto spazio/temporale in cui il bambino si è pronunciato e delle modalità non verbali con le quali si è espresso. Spesso, infatti, la prima rivelazione del minore è quella più genuina perché è un racconto di esperienza scevro da condizionamenti e suggestioni.

Tale prezioso patrimonio conoscitivo dell'insegnante troverà il proprio spazio procedimentale nel corso delle indagini preliminari – attraverso l'assunzione di sommarie informazioni da parte del P.M. o degli ufficiali di polizia giudiziaria all'uopo delegati – e durante il processo – attraverso la testimonianza nel corso dell'istruttoria dibattimentale: ai fini del vaglio del giudice in merito all'attendibilità del teste vulnerabile, estremamente utili si presentano le informazioni fornite dall'insegnante alla magistratura giudicante e requirente, quali possibili elementi di riscontro del racconto del minore.

CRITERI DI RACCOLTA DEL DICHIARATO DEL MINORE


funzionali alla rievocazione nella fase della successiva rappresentazione del fatto dinnanzi al Pubblico Ministero e/o al Giudice.

- 1) l'insegnante dovrebbe focalizzare l'attenzione sui dettagli del racconto del minore senza interrompere il normale fluire della comunicazione del bambino (indicazioni spazio/temporali fornite dal fanciullo, elementi di contesto – familiare o di relazione – in cui si inserisce la vicenda, linguaggio utilizzato – considerate anche le terminologie infantili con le quali vengono rappresentate le parti intime del corpo – agiti non verbali indicativi di una sofferenza che va al di là dell'esplicitato).
- 2) l'insegnante dovrebbe documentare il più possibile il racconto e i passaggi prodromici al dichiarato del minore con indicazione del contesto in cui si è sviluppata la confidenza. Da considerare, in particolare, che la dichiarazione iniziale del bambino, nella maggior parte dei casi, non è esaustiva ma può maturare progressivamente in più occasioni di contatto con l'adulto (c.d. regola dello svelamento progressivo).



utile per l'insegnante individuare un metodo e/ o un mezzo, a lui congeniale, per ricordare e riferire le cadenze e i contenuti del vissuto riportato dal fanciullo, : **la relazione al dirigente scolastico, la tenuta di un diario o di appunti scritti** può consentire, da un lato, di agevolare la futura testimonianza dell'insegnante durante il percorso giudiziario in punto di rievocazione storica dell'accaduto, dall'altro, può aiutare lo stesso operatore scolastico a fornire, nel miglior modo possibile, al Giudicante tutti quei dettagli di cui necessita al fine di pervenire, nel breve periodo, alla punizione del colpevole.

A. Maltrattamenti, violenze sessuali, atti sessuali con minorenni perpetuati dai genitori, conviventi o da altri soggetti qualificati rispetto al minore



Obbligo di denuncia alla Procura Ordinaria
ai fini di perseguire l'autore del reato



E per il minore? Quale tutela?

- Parallela segnalazione della scuola o del Servizio Sociale alla Procura Minorile;
- In ogni caso, la tutela è garantita dal disposto dell'art. 609 decies c.p.: comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica al Tribunale per i Minorenni ai fini dell'eventuale esercizio di iniziativa per i provvedimenti civili (attenzione: se la Procura nel corso delle indagini verifica la pendenza di un giudizio di separazione della coppia genitoriale, potrà essa stessa sollecitare il Giudice Civile del Tribunale Ordinario ad emettere un provvedimento ex art. 330/333 c.c.)

ART. 609 decies c.p.

- Comunicazione al tribunale per i minorenni-

PER I REATI DI :

- Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù (600 c.p.);
- Prostituzione minorile (600 bis c.p.);
- Pedopornografia minorile (600 ter c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.);
- Violenza sessuale (609 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti (609 ter c.p.);
- Corruzione di minorenni (609 quinquies c.p.);
- Violenza sessuale di gruppo (609 octies);
- Adescamento di minorenni (609 undecies);

Commessi in danno di minorenni

Per i reati di di:

- Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.);
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.)
- Minaccia (612 c.p.)

Se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore

ESTESO:

- Ai maltrattamenti 572 c.p. ;
- Stalking (612 bis c.p.).

SI È PRECISATO espressamente che la comunicazione, quando riguardi i reati di maltrattamento, stalking e violenza sessuale aggravata commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, serve anche per attivare le procedure

Art. 155 c.c.
provvedimenti
riguardo ai figli, in
caso di separazione
dei genitori

Art. 330 - 333 c.c.

Riconoscendo ai provvedimenti civili la funzione di
COMPLETARE LA TUTELA DELLA Persona Offesa

609 decies, 3° e 4° comma, c.p.

Nei casi previsti dal primo comma, **l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata**, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

E la posizione dell'altro genitore, non autore materiale dei reati indicati?

GENITORE: POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEL MINORE IN TERMINI DI DOVERE DI PROTEZIONE sancito dall'ART. 30 COST. (E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio) e dell'art. 147 c.c. (Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis) **IN RAGIONE DELL'INCAPACITÀ DEI FIGLI DI DIFENDERSI DALLE SITUAZIONI DI PERICOLO**

Basti pensare, per comprendere la portata del fenomeno, alle condanne pronunciate nei confronti di madri a titolo di concorso nel reato a sfondo sessuale commesso dall'autore materiale della condotta, per non aver agito a tutela del figlio.

Cass. pen., Sez. III, 27.04.2007, n. 19739: in tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di minori, grava su ciascun genitore l'onere di adoperarsi onde impedire l'evento, stante l'obbligo di protezione del minore, configurandosi in difetto il concorso nel reato (fattispecie nella quale **la Corte ha ritenuto la responsabilità della madre della minore per gli atti di violenza posti in essere dal coniuge, e dalla stessa conosciuti, per non avere posto in essere interventi idonei a fare cessare l'attività delittuosa, fra i quali rientra la denuncia dell'autore del reato**);

Cass. pen., Sez. III, 06.12.2006, n. 42210; Cass. pen., Sez. III, 29.11.2006, n. 42092: alla madre che esercita la potestà su persona di minore età, affetta da menomazione psichica, incombe l'obbligo di protezione e di educazione, e quindi l'obbligo di impedire un evento **di cui sia chiaramente consapevole, quale il compimento di atti di abuso sessuale e di sfruttamento della prostituzione del minore ad opera del convivente**.

In ragione dei ruoli rivestiti, gli insegnanti di fronte alle situazioni di disagio hanno:

1. UN OBBLIGO DI DENUNCIA



In
presenza
di reati
procedibili
d'ufficio
commessi
sia da
adulti che
da minori

2. Un obbligo di segnalazione obbligatoria

- 1) quando si ha notizia di un minore in situazione di abbandono ai sensi dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184;
- 2) quando viene a conoscenza del rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose (art. 1, co. 2, l. 216/1991);
- 3) quando si abbia notizia di minori che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, co. 1, R.D.L. 1404/34);
- 4) quando si venga a conoscenza di minori stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, co. 2, R.D.L. 1404/34);
- 5) quando si abbia notizia dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenni straniero non accompagnato (art. 5, D.P.C.M. 535/1999);

3. Un obbligo di prevenzione primaria e secondaria con attivazione di un progetto di assistenza con eventuale successiva segnalazione all'Autorità Giudiziaria

L'insegnante cercherà un dialogo con la famiglia o si rivolgerà all'assistente sociale o direttamente all'Autorità Giudiziaria.

In generale può dirsi che, il primo tavolo delle decisioni sarà quello dell'Assistenza dell'Ente Locale che cercherà di risolvere il problema attraverso **un PROGETTO DI INTERVENTO** che dovrebbe riguardare non solo il minore in difficoltà, ma l'intera famiglia ed anche eventualmente il contesto sociale complessivo in cui vive (vicinato, scuola)

Si riduce al massimo l'intervento dello Stato, affidando **la c.d. «presa in carico» agli enti locali** attuandosi così la regola per cui ai bambini e ai ragazzi di ogni collettività deve pensare la collettività stessa.

In questa logica si accentua anche **la ricerca del consenso**, dei genitori e dei minorenni, alla attuazione di un programma di assistenza, di preferenza negoziato e accettato su base volontaria, **si da ridurre l'intervento dell'Autorità Giudiziaria** (che concettualmente è imposizione di un programma).

Così Vercellone Paolo, La rete di protezione dei minorenni in difficoltà, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Paolo Zatti, Volume Sesto: Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia a cura di Leonardo Lenti, Giuffrè, 2012

DENUNCIA



Scopo principale è di avviare un procedimento penale a carico dell'adulto autore di reato

≠

SEGNALAZIONE ALLA PROCURA MINORILE



- Non presuppone necessariamente un fatto di reato; mira a tutelare il minore
- Può rendersi opportuna e necessaria a partire da:



Una diagnosi di rilevante alterazione dei rapporti familiari con ricadute (attuali e verificabili) sulla salute psico-fisica dei figli



Un rifiuto immotivato o una immediata vanificazione degli interventi diagnostici, di cura e di sostegno del minore o della sua famiglia con acquisizione di concrete notizie di un pericolo per il minore stesso.

N.B.: È sempre auspicabile che la segnalazione «facoltativa» alla A.G. avvenga come ultima istanza, dopo aver praticato ogni possibile percorso di mediazione dei conflitti per evitare il coinvolgimento giudiziario del minore di età.

La segnalazione deve contenere ogni elemento ritenuto utile dal giudice per la decisione:

- le generalità, e se noto anche l'indirizzo dell'abitazione dei soggetti coinvolti i fatti ritenuti pertinenti;
- la valutazione del rischio per il minore;
- gli interventi fino a quel momento realizzati e la rispondenza dei genitori ed eventualmente del/i minore/i;
- l'eventuale progetto di sostegno che potrebbe essere predisposto e il grado di disponibilità dei genitori a fornire la collaborazione;
- l'indicazione che si tratta di fatti nuovi qualora ci si riferisca ad una situazione in cui in passato l'autorità giudiziaria era già intervenuta.



La segnalazione deve essere scritta e indirizzata alla Procura Minorile

La semplice segnalazione ai Servizi Sociali non può considerarsi esaustiva del compito di tutela che la scuola è chiamata a svolgere

La segnalazione differisce dalla denuncia in quanto la prima non presuppone necessariamente un fatto di reato. Si pone, quindi, come un valido strumento a disposizione dell'insegnante per rispondere alle situazioni che si collocano in quella "zona grigia" di incertezza del proprio operato, laddove l'operatore scolastico non ravvisi la sussistenza di fattispecie incriminatrici procedibili d'ufficio ma ha il fondato timore che il minore sia esposto a fattori di rischio per la propria incolumità fisio/psichica.

La segnalazione dovrebbe contenere ogni elemento che l'insegnante ritenga utile per la "messa in sicurezza" del soggetto minore: nome e cognome del fanciullo, generalità e indirizzi dei genitori e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti; tutti gli elementi informativi in possesso in merito alla situazione di difficoltà vissuta dal minore e/o sulla condotta violativa dei doveri genitoriali lesiva degli interessi e delle necessità della prole.

Tale comunicazione non richiede necessariamente il previo consenso del minore o dei genitori, pena il possibile depotenziamento dell'efficacia dell'intervento avviato, e va inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

In seguito alla segnalazione, il Pubblico Ministero – potrà decidere di svolgere ulteriori accertamenti avvalendosi dell'operato anche dei Servizi Sociali e socio sanitari che, in base alle specificazioni contenute nel mandato ricevuto dalla Procura minorile, potranno rapportarsi anche alla scuola per ricevere ulteriori informazioni sulle condizioni in cui versa il minore.

All'esito sarà la Procura Minorile che deciderà o meno di ricorrere al Tribunale per i Minorenni per ottenere una misura di protezione *sub specie* di pronuncia di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 330/333 c.c.

2. Obblighi di segnalazione stabiliti dalla legge a carico del Pubblico Ufficiale

1) quando ha notizia di un minore in situazione di abbandono ai sensi dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184;

Art. 9, comma 1°, Legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Nella nozione di “abbandono” non rientra solo la consapevole e volontaria intenzione del genitore di lasciare il figlio a sé stesso (trascuratezze materiali), ma anche gravi comportamenti che possono pregiudicare un equilibrato sviluppo psicoaffettivo del minore (e tra questi possono essere chiaramente ricompresi gli abusi sessuali).

In tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora **la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino**, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrelevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri (Cassazione civile, sez. I, 20/02/2018, n. 4097).

2) quando l'insegnante viene a conoscenza del rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose (art. 1, co. 2, l. 216/1991);

Art. 1 comma 2 Legge 216 del 1991 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose)

Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.

3) quando si abbia notizia di minori che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, co. 1, R.D.L. 1404/34);

- **Art. 25 bis, comma 1°, R.D.L. 1404 del 1934**

Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

4) quando si venga a conoscenza di minori stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, co. 2, R.D.L. 1404/34);

Art. 25 bis, comma 2°, R.D.L. 1404 del 1934

Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.

5) quando si abbia notizia dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato (art. 5, D.P.C.M. 535/1999);

3. COORDINAMENTO TRA REFERENTI ISTITUZIONALI NELL' AFFRONTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO NON INTEGRANTI FATTISPECIE DI REATO PROCEDIBILI D'UFFICIO

Come si è detto **si accentua la ricerca del consenso**, dei genitori e dei minorenni, alla attuazione di un programma di assistenza, di preferenza negoziato e accettato su base volontaria, **si da ridurre l'intervento dell'Autorità Giudiziaria** (che concettualmente è imposizione di un programma).



E allora è solo nei casi in cui gli interventi incontrino:

L'opposizione dei genitori o forme di resistenza da parte del minore
(pensiamo un preadolescente o un adolescente)



Non resterà altra via al Servizio o alla Scuola (se ha agito in via diretta collaborando direttamente con la famiglia o anche se si è rapportata al Servizio in merito alla modalità di affrontare la situazione di disagio) che la

SEGNALAZIONE ALLA PROCURA MINORILE

P.M.M. minorile avrà poteri di iniziativa

- Sia civile (per chiedere al T.M. i provvedimenti 330/333 c.c.)
- Sia amministrativa (per chiedere al T.M. i provvedimenti ex art. 25 R.D.L. 1404/1934)

Nell'ambito indicato dalla slide precedente si colloca la Collaborazione scuola – famiglia per prevenire o impedire la reiterazione di atti di bullismo e cyberbullismo

Bullismo: Si confronti il documento redatto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Aprile 2015

Cyberbullismo: Legge 29 maggio 2017, n. 71 (entrata in vigore il 18 giugno 2017) avente ad oggetto la prevenzione e il contrasto di tale fenomeno in preoccupante crescita tra i minorenni.

La citata normativa, oltre a prevedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete internet (art. 2) nonché l'ammonizione da parte del Questore nei confronti dei soggetti ultraquattordicenni resisi autori di simili condotte a danno di altri minorenni (art. 7) , attribuisce alla scuola un importante ruolo di contrasto preventivo al cyberbullismo.

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, è chiamato ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio (art. 4).

Di particolare rilievo, è quanto disposto **dall'art. 5 della nuova normativa**. Si prevede infatti **l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) di informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti attivando adeguate azioni di carattere educativo.**

La scuola, attraverso la comunicazione alla famiglia, diviene così parte attiva nel processo di contrasto di condotte lesive che pur non costituendo illeciti penali, possono già considerarsi indicative di un pericolo di futura devianza. In tale sede si ritiene utile che l'autorità scolastica **possa esplicitare ai genitori anche i contenuti delle misure predisposte dall'ordinamento (sub specie di misure amministrative ex R.D.L. 1404/1934), ai fini di portare la famiglia a non sottovalutare i comportamenti dei figli rappresentando le conseguenze che il perdurare di tali condotte possono comportare sulla vita del ragazzo.**

Art. 25 R.D.L. n. 1404 del 1934

Come sostituito dalla L. 25 luglio 1956, n. 888

Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere

“Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;*
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.*

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.


*Le **spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente**”*

Art. 25 R.D.L. n. 1404 del 1934

Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere

Presupposti applicativi:

- 1- età:** devono essere minori ma il legislatore non stabilisce un limite minimo di età (Parte della dottrina suggerisce un limite minimo di 10-12 anni; altra parte un limite minimo di 14 anni);
- 2.** il minore deve aver dato “manifesta prova di irregolarità della condotta o del carattere” (manca una definizione normativa del concetto di irregolarità).



Irregolarità : in assenza di definizione normativa si è interpretata come situazione di grave pericolo per il minore, il cui comportamento lo porta a situazioni pregiudizievoli per la sua salute psicofisica (prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza, fughe da casa, ecc.) commissione di reati o comunque comportamenti pre-devianti


Segnalazione: può essere fatta direttamente al Tribunale per i Minorenni:

- Dal P.M. (ex art. 26 R.D.L. 1404/1934 può essere promossa da P.M. anche quando: - il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva; - quando costui non può essere o non è assoggettato alla detenzione preventiva);
- **DAI SERVIZI SOCIALI MINORILI;**
- **DAL GENITORE/TUTORE;**
- DAGLI ORGANISMI DI EDUCAZIONE/PROTEZIONE E ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA (oggi individuati ex D.P.R. 616/1977 dai **SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI** e secondo una interpretazione evolutiva dagli ORGANISMI SCOLASTICI).

Inoltre IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, quando è stato concesso il **perdono giudiziale** o la **sospensione condizionale della pena**, deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

Negli ultimi anni sono aumentate sensibilmente le segnalazioni all'autorità giudiziaria di minori presumibilmente maltrattati e abusati, anche se comunque rimangono molte resistenze nell'effettuare le segnalazioni alle istituzioni competenti.

La segnalazione/denuncia viene vista non già come il dovere di comunicare all'Autorità Giudiziaria dati che fondano un sospetto o una preoccupazione, bensì come il risultato di una certezza sulla violenza che dovrebbe essere precedentemente acquisita, una certezza che si rischia di non raggiungere mai, eludendo al proprio dovere sociale e morale di tutela del minore.



La segnalazione non comporta l'accertamento dell'abuso.

I presupposti indispensabili sono infatti la percezione di indicatori rilevanti di sofferenza che fondano una grave preoccupazione.

Si fa riferimento in particolare a segnalazioni di bambini che manifestano numerosi indizi, ripetuti ed evidenti di maltrattamento e non a quelle situazioni in cui mancano effettivamente segnali precisi e pertanto viene espresso un dubbio realistico sulla legittimità della segnalazione.


Ragioni psicologiche delle possibili resistenze:

- 1) Insicurezza circa le proprie percezioni;
- 2) Timore di mettere in pericolo il bambino con la segnalazione;
- 3) Preoccupazione di mancanza di lealtà nei confronti del bambino che ha rilevato un segreto;
- 4) Paura del conflitto e della solitudine
- 5) Atteggiamenti che evidenziano una tendenza al distacco emotivo: quali la percezione del disagio e il ricorso a svariati meccanismi di difesa quali la rimozione, la razionalizzazione e la negazione



È giusto però sottolineare che gli insegnanti che raccolgono confidenze e percepiscono indicatori di abuso hanno diritto di essere sostenuti emotivamente, rispetto alla scelta che hanno deciso di affrontare, per non farsi schiacciare dal peso della situazione che comporta sempre un carico eccessivo per essere sostenuto da una sola persona.

È inoltre importante che, all'interno di situazioni che possono presentare indici di rischio variabile, l'insegnante posseda le conoscenze per poter decidere correttamente se le difficoltà di un determinato minore possono essere affrontate con gli strumenti tipici della scuola (es. dialogo con i genitori, insegnante di sostegno, interventi educativi differenziati) oppure se sia indispensabile per la gravità dei segnali e per precisi obblighi di legge, coinvolgere agenzie e istituzioni esterne al mondo scolastico.



È la segnalazione alla Magistratura che spezza la catena dell'abuso sul bambino.

La scuola si colloca nelle prime e più importanti fase di intervento per il lavoro che si svolgerà in seguito:

- Quando il Giudice valuterà il provvedimento da attuare;
- Quando l'assistente sociale contatterà la scuola per approfondire la condizione di quel minore su mandato dell'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento civile ex art. 337 ter c.c e/o 330, 333 c.c./ art. 25 R.D.L. 1404/1934;
- Quando si comincerà la valutazione familiare per comprendere se i genitori potranno recuperare la relazione con i figli o mantenerla con un monitoraggio da parte degli Assistenti Sociali attraverso un temporaneo affidamento a quest'ultimi (anche nell'ipotesi di grave conflittualità tra genitori separati)



La segnalazione/denuncia rappresenta dunque un momento di **CONCRETA PRESA IN CARICO DELLA SOFFERENZA DELL' ALLIEVO A RISCHIO**

e risponde al principio in base a cui, ciascuno, deve fare il proprio dovere in nome di un reale (e non figurativo) superiore interesse del minore.

Art. 316 c.c. esercizio di comune accordo da parte dei genitori della responsabilità genitoriale, nel rispetto della capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Questo diritto del figlio di essere MANTENUTO – ISTRUITO – EDUCATO e il dovere di cura, sostegno e vigilanza del genitore, anche amministrandone i beni, trovano formula concreta nella realizzazione della bi genitorialità. Ciò significa che i genitori esercitano la responsabilità genitoriale in maniera congiunta, superando il sistema della prevalenza di uno dei due genitori (affidamento MONOGENITORIALE).



AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO O RAFFORZATO

Trib. Pavia Ordinanza, 29 dicembre 2014

Trib. Torino Sez. VII Ordinanza, 22 gennaio 2015

Trib. Modena Sez. II, 02 marzo 2015

Tutte le pronunce in commento riguardano casi in cui il giudice, a causa di controindicazioni relative ad una delle figure genitoriali, decide di disporre l'affidamento esclusivo.

Esse affrontano del pari il problema dell'ampiezza del potere del giudice di intervenire, in tale evenienza, limitandola, sulla responsabilità genitoriale del genitore non affidatario, ritenendo che ben possa ipotizzarsi un regime di **affidamento "superesclusivo" o "esclusivo rafforzato", nell'ambito del quale il potere di assumere le decisioni di maggior interesse per il minore si concentra in capo al genitore affidatario, privando il non affidatario di voce in proposito.**

Minori e conflittualità genitoriale

L'affidamento del minore al Servizio Sociale nelle procedure di separazione della coppia genitoriale: 337 ter c.c.

L'art. 337 ter, comma 2, c.c., prevede, ora espressamente, il potere del giudice, di adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare ".

Detta impossibilità, secondo quanto ritenuto dagli operatori, può dipendere da vari fattori, ma principalmente, essa si sostanzia nella inadeguatezza dei genitori, per età o per stato di salute psicofisico, ovvero per comprovata incapacità ed immaturità, ovvero per dimostrato disinteresse.

L'affidamento extrafamiliare di cui si sta discutendo è, beninteso, di valenza schiettamente temporanea, in quanto destinato ad esaurirsi quando la dedotta impossibilità venga meno.

Il presupposto per disporre l'affidamento a terzi era ed è, anche attualmente, l'inidoneità di entrambe le figure genitoriali ad occuparsi convenientemente dei figli, per l'esistenza di patologie, impedimenti anche di carattere obiettivo, quale la stabile residenza all'estero, dati comportamentali negativi o semplicemente per immaturità. Solitamente, la decisione è nel senso di disporre l'affidamento a terzi, mantenendo, pur tuttavia, la c.d. collocazione presso uno dei genitori o entrambi. Si sottolinea infatti, specie quando viene disposto l'affidamento al Servizio Sociale, che il ruolo di questi ultimi si sostanzia spesso nel fornire un supporto ai genitori e favorire il recupero del ruolo genitoriale.

Trib. Milano Ordinanza, ordinanza 16-06-2015

(FONTI Famiglia e Diritto, 2016, 4, 388 nota di ARCERI)

Ove la coppia genitoriale sia caratterizzata da relazione patologica, del tipo vittima carnefice, ed i figli vi siano esposti, s'impone necessariamente, in ragione dell'evidente incapacità di entrambi i genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale, l'affidamento a terzi, nella specie il Comune.

Nell'ordinanza:

- Si conferma l'affidamento dei minori al Servizio Sociale con collocamento presso la madre;
- Si conferisce ai Servizi Sociali del Comune di Milano territorialmente competenti – espressamente e formalmente, ad ogni effetto di legge, l'adozione di ogni formale decisione finale – nel caso di insanabile contrasto tra i genitori sul punto e previa la sola mera consultazione degli stessi – in merito agli eventuali interventi a tutela e supporto psicosociale dei suddetti minori; a tutte le eventuali scelte mediche (terapeutiche e/o diagnostiche) nell'esclusivo interesse della prole di minore età; le eventuali scelte cliniche, scolastiche, sportive e ricreative da assumere nell'interesse esclusivo della prole di minore età;
- Si rimette ai Servizi Sociali la calendarizzazione, termini e modalità di esercizio dei diritti di visita paterni da attuarsi almeno per i primi 9 mesi dall'inizio, in spazio neutro alla presenza di un operatore.

Problema dell'affidamento ai Servizi Sociali

=

la «delega in bianco» da parte dell'Autorità Giudiziaria

- I Giudici spesso nell'affidare il minore al servizio Sociale non indicano quali specifici poteri spettano ai Servizi e quali, per converso, ai genitori. Nella prassi infatti i provvedimenti sono molto generici emessi tanto dal Tribunale per i minorenni, quanto da Tribunali ordinari, dai quali ultimi, peraltro, ci si può attendere un ruolo più importante in virtù dell'ampliamento della loro competenza alle misure ex art. 333 c.c. (e ora anche 330 c.c. in virtù delle pronunce giurisprudenziali sul punto) quando «sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile» (cfr. art. 38 disp. att. c.c. dopo la modifica disposta dalla l. 10.12.2012, n. 219).

Due coordinate fondamentali:

1) Per quanto concerne i poteri e i doveri che vengono posti in capo al soggetto terzo, è bene precisare che qui siamo nel campo dell'affidamento e non in quello della responsabilità genitoriale. Pertanto, anche in caso di affidamento a terzi la responsabilità rimane pur sempre ai genitori (salvo declaratoria di decadenza a opera del Tribunale), con l'importante conseguenza che le decisioni di maggiore rilievo per il minore devono essere prese dai genitori, il che, nei casi più gravi, potrebbe anche costituire un **pregiudizio per il minore**. (si dice pertanto comunemente che l'istituto dell'affido al SS non sottende in sé la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale, ma una sorta di «limitazione», «affievolimento»).

- Pertanto ove il provvedimento del Tribunale non sia specifico in merito ai poteri riservati al Servizio Sociale, vale la suddetta regola generale che implica contatti tra il Servizio Sociale e i genitori al fine di giungere a delle **decisioni condivise** nell'interesse del minore.

Nel caso in cui il Servizio non riesca a pervenire ad una decisione e ciò può arrecare pregiudizio al minore (pensiamo ad una decisione sanitaria o scolastica), il **Servizio è chiamato a relazionare il fatto senza ritardo all'Autorità Giudiziaria** (che ha emesso il provvedimento di affidamento o in caso di chiusura della procedura al P.M. minorile anche al fine di segnalare eventuali eventi peggiorativi della situazione che richiedono nuovi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria) anche ai fini dell'adozione da parte del Giudice dei provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c.

Negli ultimi anni, l'Autorità Giudiziaria qualora interrogata, è ricorsa alla nozione di ordinaria e straordinaria amministrazione, in analogia alla disciplina dell'affidamento familiare (art. 5 Legge 184/1983)

Pertanto, laddove non vi sia una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio:

Al Servizio affidatario: sono attribuiti i poteri connessi agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (Es. colloqui con gli insegnanti, autorizzazione ad una gita scolastica, giustificazione per una assenza, le normali visite di controllo medico, le cure riabilitative...- per Trib. Min Venezia 3.8.2013: iscrizione alla scuola dell'obbligo, corsi di recupero, attività sportiva);

Ai genitori: oltre l'amministrazione dei beni del minore, la rappresentanza per i rapporti «non ordinari» con scuola e autorità sanitarie (scelta sul tipo di scuola, sull'educazione religiosa, decisioni in materia di cure invasive e interventi chirurgici ed in generale di interventi di una certa gravità sia diagnostici che terapeutici).

Seconda coordinata: anche in un contesto di affidamento al servizio sociale, il genitore ha comunque il dovere di vigilare su educazione e istruzione del figlio minore, e dispone degli strumenti ordinari per mettere in discussione un eventuale operato dei servizi ritenuto pregiudizievole.

Corte d'Appello di Venezia, ord. 7.9.2012

relativa a un minore affidato ai servizi sociali, collocato presso il padre e la cui madre era decaduta dalla responsabilità genitoriale (con provvedimento del Trib. Min. oggetto di impugnazione).

I servizi avevano iscritto il minore alla seconda classe elementare in scuola diversa da quella da lui frequentata per la classe prima, e ciò al fine di facilitare il padre collocatario e i nonni paterni nel recupero del bambino. La Corte d'Appello ha però accolto l'istanza della madre, ritenendo pregiudizievole, nella difficile condizione del minore, «un distacco dall'unico ambiente che [gli] garanti[va] continuità e tranquillità».

Bibliografia

(testi consultati per la redazione delle slide)

Malizia Nicola, *Abusi, Violenze, maltrattamenti a scuola. Quando i bambini subiscono in silenzio*, Giapichelli Editore, 2016;

Turlon Federica, *La denuncia e la segnalazione dei minori a rischio: il ruolo dell'insegnante in Scuola Famiglia e Minori. Profili normativi e psicologici* a cura di Maristella Cerato e Federica Turlon, Pacini editore, 2018;

Vercellone Paolo, *La rete di protezione dei minorenni in difficoltà*, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Paolo Zatti, Volume Sesto: Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia a cura di Leonardo Lenti, Giuffrè, 2012.

...Grazie per l'attenzione.

Prof. Avv. Federica Turlon